

## **Libro unico del lavoro**

L'Inail con nota del 2.9.08 , prot. 6902, in seguito ad osservazioni mosse da Consulenti del Lavoro precisa alle proprie strutture territoriali che nel regime transitorio a tutto dicembre p.v. , e quindi in linea con il DM 9.7.08 e con la Circolare n. 20/ 2008 del Ministero del Lavoro del 21 agosto u.s. fino al 16.1.2009 , i datori di lavoro possono adempiere agli obblighi di istituzione e tenuta del libro unico del lavoro secondo le disposizioni dell'art.39 DL112/2008 mediante la corretta e regolare tenuta del libro retribuzione , nelle sue sezioni di paga e presenze.

Come è noto il libro di matricola per effetto della legge finanziaria d'estate 2008 è abrogato e tale abrogazione – circolare citata- decorre dal 18.8.2008 , dando in tal modo piena efficacia e valenza alla comunicazione telematica preventiva di costituzione del rapporto di lavoro.

Nel regime transitorio sono però operative le indicazioni sulle registrazioni sul libro retribuzione –nelle due sezioni- entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento con allineamento alla scadenza degli adempimenti contributivi e fiscali mediante F24.

Per quanto sopra l'Inail ricorda alle proprie strutture di vidimare i libri retribuzione fino alla data del regime transitorio, fatte salve le diverse modalità di tenuta del libro unico .

Michele Regina

4.9.2008